



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE

Seduta del 13/09/2018

### FATTO

La ricorrente stipulava, rispettivamente in data 27.03.2012 e 17.05.2013, due contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio, estinti anticipatamente previa emissione dei relativi conteggi estintivi del 22.03.2017 e del 22.05.2017.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo al Collegio di condannare l'intermediario alla restituzione della complessiva somma di € 717,00 per il primo contratto e di € 537,00 per il secondo, a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati e non maturati, oltre spese di assistenza professionale.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: relativamente al primo finanziamento, l'avvenuto rimborso in sede di conteggio estintivo di quanto dovuto a titolo di commissioni non maturate in conformità al piano annuale di rimborso previsto; la infondatezza della domanda di rimborso degli oneri assicurativi che sono stati interamente sostenuti dall'intermediario; con riferimento al secondo finanziamento: di aver restituito al cliente l'importo di € 538,23 a totale tacitazione delle pretese della ricorrente. Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio rigetti il ricorso con riferimento al primo finanziamento e dichiari cessata la materia del contendere per il secondo.



In sede di repliche, infine, la ricorrente ha preso atto del rimborso di € 538,23, e dichiarato di rinunciare alle domande formulate per il secondo contratto, insistendo, invece, nelle proprie richieste relativamente al primo finanziamento.

## DIRITTO

Preliminarmente il Collegio richiama l'orientamento recentemente espresso dal Collegio di Coordinamento in merito alla legittimazione passiva dell'intermediario nel caso in cui sia il rapporto controverso sia oggetto di cartolarizzazione: *"(...) una volta intervenuta la cessione del credito disposta con la cartolarizzazione, il debitore ceduto, il quale abbia estinto il finanziamento successivamente alla cartolarizzazione, possa convenire innanzi all'ABF unicamente il soggetto obbligato alla restituzione dell'indebito, ossia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria"*. (Cfr. Collegio di Coordinamento n. 6816/18).

Quanto alla rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva si richiamano i principi espressi dalle SS. UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2951/2016: *"La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice"*(sull'applicazione nel procedimento dinanzi all'ABF cfr. Collegio di Roma, n. 4709/17 del 04.05.2017).

Dalla documentazione versata in atti risulta che entrambi i contratti oggetto d'esame, stipulati con l'intermediari resistente, sono stati in seguito ceduti nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti ad un diverso intermediario, che ha quindi acquisito la titolarità delle gestione del rapporto e ha emesso i conteggi estintivi da cui trae origine il l'indebito contestato dal ricorrente.

Nel caso di specie, benché la resistente non abbia eccepito formalmente il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, la circostanza dell'intervenuta cessione è stata inoltre espressamente allegata nelle difese della resistente.

Deve quindi concludersi che, in applicazione dei principi sopra richiamati, la richiesta di rimborso del ricorrente avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti dell'intermediario che ha acquisito i crediti *de quibus* e che ha successivamente emesso i relativi conteggi estintivi.

Alla luce di quanto sopra, preso atto del difetto di legittimazione passiva dell'intermediario resistente, il Collegio non accoglie il ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI